



Informativa ai Comuni in merito alla residenza dei cittadini britannici in Italia

Con l'Accordo di Recesso ratificato dall'Unione Europea e dal Regno Unito, le norme europee in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini britannici presenti in Italia ed ai loro familiari, durante tutto il periodo transitorio (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020). Gli uffici anagrafe rimangono competenti in merito alla registrazione dei cittadini britannici.

Cittadini britannici già residenti in Italia

- L'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza deve rilasciare l'**Attestazione di iscrizione anagrafica** (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea). Questa nuova Attestazione di Iscrizione Anagrafica è aggiuntiva rispetto agli altri documenti (attestazione di soggiorno permanente o temporaneo, rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 30/2007), ed ha l'obiettivo di attestare i diritti del cittadino Britannico secondo l'Accordo di Recesso.
- La nuova **Attestazione di iscrizione anagrafica** (ai sensi dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea) è, infatti, un documento aggiuntivo, e non sostitutivo dell'attestazione di soggiorno permanente e/o temporaneo (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007). Per questo motivo l'Ufficio Anagrafe non deve richiedere che altre attestazioni di cui il cittadino Britannico è già in possesso, come l'attestazione di soggiorno permanente, vengano restituite per ottenere questa nuova attestazione.
- L'Ufficio Anagrafe può richiedere in aggiunta a 0.52 centesimi di diritti di segreteria, il pagamento di due marche da bollo di euro 16.00, una per l'istanza ed una per l'attestazione, (DPR 642/72, tariffa A, art. 5 e circolare 54/2007).
- Per il rilascio dell'**Attestazione di iscrizione anagrafica** i Comuni di residenza non sono tenuti a richiedere nuovamente né la dichiarazione anagrafica, né la documentazione prescritta dall' art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30 sulla libertà di movimento. L'Attestazione di Iscrizione Anagrafica potrà essere rilasciata a seguito della sola presentazione di un documento di identità e alla conseguente verifica sul registro anagrafico locale da parte del funzionario comunale.

Cittadini britannici non ancora residenti in Italia:

- Il cittadino dovrà recarsi presso l'ufficio anagrafe del Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l'apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o

altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30).

- A seguito dell'iscrizione anagrafica, il Comune di residenza è tenuto a rilasciare oltre al certificato di residenza anche la nuova **Attestazione di iscrizione anagrafica** (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea).

Familiari di Cittadini Britannici

Anche i familiari non-UE dei cittadini britannici devono ottenere l'Attestazione di Iscrizione Anagrafica (circolare n.3/2020). Il modello da rilasciare sarà lo stesso ma si dovrà indicare *SI* nel campo: "*Familiare di cittadino iscritto ai sensi dell'Accordo sul recesso (si.....no...)*". ¹

Residenza permanente

- I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia entro o dopo il periodo di transizione, continueranno ad avere il diritto ad ottenere l'attestazione di soggiorno permanente (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007).

IMPORTANTE: I diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione (31/12/2020) continueranno ad essere protetti dall'[Accordo di Recesso](#) fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia.

In allegato trovate la [circolare n.3/2020](#) del Ministero dell'Interno con il modello di Attestazione di Iscrizione Anagrafica da utilizzare ed il [vademecum](#) redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana


A supporto dei Comuni, l'OIM UKNSF è disponibile per ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: UKnationalsIT@iom.int - Helpline: 800 684 884

Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni
Il Capo Missione



Laurence Hart

ANCI
Il Segretario Generale



Veronica Nicotra

British Embassy
L'Ambasciatrice



Jill Morris

¹ Oltre all'Attestazione di Iscrizione Anagrafica, i familiari non-UE di cittadini britannici residenti in Italia devono anche

- Se residenti prima del 31/01/2020: continuare a utilizzare un titolo di soggiorno emesso dalla Questura fino alla sua scadenza (o entro il 3 agosto 2023, se quest'ultima data è anteriore), data in cui devono ottenere un nuovo titolo di soggiorno con riferimento all'Accordo di Recesso (circolare n.400/A/2020/21.29.14).
- Se residenti dopo il 31/01/2020: ottenere un titolo di soggiorno emesso dalla Questura con riferimento all'Accordo di recesso (circolare n.400/A/2020/21.29.14)